



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Deliberazione n° 36 del 27.12.2012

Trasmessa alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO.

con elenco n° = il =

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Art. 12 L.R. n. 11 del 28.09.2012 – Deliberazione della Assemblea dei Sindaci n. 6 del 06.12.2012 – Approvazione proposta di costituzione Unione Montana di cinque comuni della Valle Vigizzo.

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di dicembre alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in **seduta straordinaria e pubblica** i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

N. d'ord.		Presenti	Assenti	N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	BARBAZZA Enrico	X		8	MUNTONI Daniele	X	
2	BESANA Claudio	X		9	PRELLI Daniele	X	
3	BOTTINELLI Domenico	X		10	CERRINA Dr. Christophe	X	
4	CANTONI Ignazio	X		11	CAVALLI Dr. Federico		X
5	MINOGGI Daniele	X		12	GALLOTTI Attilio	X	
6	BADANI Mauro	X		13	ZAMBONI Fabio	X	
7	PIRINOLI Debora	X					
Totale N°.						12	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 2 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco relaziona e premette in particolare che:

in data 28.9.2012 il Presidente della Giunta Regionale ha promulgato la legge regionale n. 11, pubblicata sul supplemento n. 2/28.9.2012 del B.U.R. n. 39 col titolo "DISPOSIZIONI ORGANICHE IN MATERIA DI ENTI LOCALI", dichiarata urgente ed entrata in vigore il medesimo giorno, venerdì 28 settembre 2012;

con tale testo normativo la Regione Piemonte, oltre al riordino della disciplina sugli enti locali, ha altresì applicato le diverse recenti disposizioni dettate dalla legge n. 135/7.8.2012, ed in particolare quelle norme sugli enti locali sancite dall'articolo 19, il quale disciplina le "Funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali", prevedendo in tale contesto esclusivamente ed obbligatoriamente, per i Comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, l'istituzione delle "Unioni Montane di Comuni" (art. 4), accanto allo strumento della "Convenzione" (art. 5);

in particolare, il capo VII della legge regionale, (articoli dal 12 al 18) norma la trasformazione delle Comunità Montane in "Unioni Montane di Comuni" sulla base della autonoma scelta di ciascun Comune, obbligato o no, prefissando i criteri, le modalità e le procedure d'aggregazione;

in tale contesto giuridico, l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali deve essere realizzato con il concorso materiale e finanziario ed anche con le risorse umane di tutti gli enti locali coinvolti, nel rispetto degli indirizzi condivisi, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale e dall'art. 19 della legge dello Stato n. 135/7.8.2012, perseguendo l'efficace, efficiente ed economico esercizio associato delle funzioni, dei servizi e dei compiti istituzionali comunali, nonché anche propri della futura Unione di Comuni Montani direttamente in forza della legge e dell'art. 44 - 2^a comma della Costituzione.

il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, ai sensi e per gli effetti del 1^a comma dell'art. 12 della legge regionale, con lettera prot. n. 8.671/29.11.2012, ha perciò convocato per giovedì 6 dicembre 2012, alle ore 17,30 l'assemblea dei 38 Sindaci della comunità Montana delle valli dell'Ossola, per dibattere e deliberare al fini di riconoscere che "l'ambito territoriale della comunità montana sia individuato come ambito ottimale di gestione associata per la costituzione di una o più unioni montane di comuni", appunto finalizzato all'esercizio in forma associata dei servizi comunali e delle funzioni montane;

l'Assemblea dei Sindaci, con deliberazione adottata all'unanimità, ha assunto le precise decisioni richieste dalla legge, notificando il provvedimento a tutti i 38 Comuni, per mezzo di lettera raccomandata A.R. prot. n. 8873 del 7.12.2012;

ai sensi del 3^a comma dell'art. 12 della legge regionale n. 11/28.9.2012, dalla data di ricezione della notifica, il Comune ha 60 giorni di tempo per recepire o rigettare la proposta;

il Consiglio è perciò chiamato ad esprimersi in merito.

Il Consiglio Comunale

Assunta conoscenza della relazione di presentazione del Sindaco ed in particolare degli adempimenti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 11 del 28.9.2012;

Visto il provvedimento assunto all'unanimità dall'Assemblea dei Sindaci in data giovedì 6 dicembre 2012, trasmesso a tutti i 38 Comuni della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, con i relativi allegati di corredo, per mezzo di lettera raccomandata A.R. prot. n. 8873 del 7.12.2012;

Dopo un approfondito ed esauriente dibattito;

Evidenziato che con precedente deliberazione n.33 del 27.11.2012 questo Consiglio Comunale ha espresso formalmente, quale atto di indirizzo, la volontà del Comune di Malesco di

costituire una Unione Montana con altri quattro Comuni della Valle Vigizzo: Craveggia, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette;

Presa visione delle proposte di aggregazione tramite Unione emerse in seno all'Assemblea dei Sindaci del 06.12.2012, con la definizione di tre ambiti, rispettivamente di 18, 7 e 5 Comuni, nonché del fatto che 8 Comuni al momento non si sono espressi, riservandosi di decidere direttamente tramite i loro Consigli entro il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto dalla legge;

Ritenuta condivisibile e perciò recepitibile, per quanto interessa questo Comune, la proposta di aggregazione sostenuta da 5 Sindaci, attraverso la quale si definisce un'Unione Montana di 5 Comuni, nella quale sono appunto ricompresi i Comuni di: Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette;

Evidenziato che, di fatto, l'ambito territoriale omogeneo è la Valle Vigizzo, per cui si auspica che in tale ambito ottimale di gestione rientrino, in conformità ai principi fissati dalla normativa regionale, anche i restanti due Comuni della Valle Vigizzo Re e Druogno;

Dato atto del parere regolarità tecnica reso dal Segretario con riferimento agli articoli 49 del D.Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi;

Con votazione favorevoli n.12 su n. 12 presenti e votanti espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di recepire la proposta dell'Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola come adottata con Verbale di deliberazione n. 6 del 6.12.2012, notificata a questo Comune con gli allegati di corredo, attraverso lettera raccomandata A.R. protocollo n. 8.873 del 7.12.2012, documentazione che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di approvare conseguentemente per quanto riguarda questo Comune, l'individuazione all'interno dell'attuale Comunità Montana, di quell'ambito territoriale ottimale di gestione associata, che aggrega in una Unione Montana di 5 Comuni, i Comuni di Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette;

Di ribadire che in ogni caso l'ambito territoriale omogeneo ed ottimale di gestione delle funzioni e servizi è la Valle Vigizzo nel quale, in conformità ai principi fissati dalla normativa regionale, sarebbe auspicabile rientrassero anche i restanti due Comuni Re e Druogno;

Di trasmettere il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 12 della legge regionale n. 11/28.9.2012, alla Regione Piemonte ed al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola.

Di rendere la presente deliberazione, per ragioni d'urgenza legate al tempestivo prosieguo dell'iter procedimentale in questione, con votazione separata e favorevole resa all'unanimità dei voti, immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma dell'art 134 del D.Lgs n. 267/18.8.2000 e smi.

Parere di regolarità tecnica

Visto: con parere favorevole
Malesco, lì 27.12.2012

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Antonella Salina

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 28.12.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 28.12.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SALINA Dr. Antonella

Deliberazione NON SOGGETTA al controllo di legittimità (art. 127 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data:

- per decorrenza del termine previsto dall'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, li 28.12.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella